



Obbligo di iscrizione nel Registro imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria

Con la presente nota si intendono fornire dei chiarimenti in merito all'obbligo per gli amministratori di società di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.

Per alcune criticità operative emerse con le prime indicazioni fornite dal MIMIT con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 è in corso un confronto con Unioncamere.

A) Termine per adempiere e sanzione

La legge 207/2024 tranne fissare l'obbligo per gli amministratori delle "imprese costituite in forma societaria" di comunicare la propria PEC non ha stabilito "un termine per l'adeguamento". La data del 30 giugno indicata dal MIMIT nella nota del 12 marzo 2025, non ha "una solida copertura legislativa". **In mancanza, quindi, di un termine legale per l'adempimento non è possibile individuare una specifica sanzione.**

B) Quando gli amministratori sono obbligati ad effettuare la comunicazione

Gli amministratori sono obbligati a comunicare la propria PEC con la pratica di iscrizione:

- dell'atto costitutivo di società di persone (incluse tutte le società semplici);
- di modifica dei patti sociali (non solo di modifica della compagine sociale)
- dell'atto costitutivo di società di capitali
- del rinnovo dell'organo amministrativo.

Con quest'ultima pratica "tutti" i componenti l'organo amministrativo (presidente, vice presidente, amministratori delegati, consiglieri delegati, consiglieri senza deleghe) devono comunicare il proprio domicilio digitale unitamente alla comunicazione della propria nomina.

Salvo diverse future indicazioni recepite in testi normativi gli amministratori attualmente in carica "possono" comunicare il proprio domicilio digitale come adempimento autonomo anche se non sono intervenute nomine, modifiche o conferme della propria carica, circostanze nelle quali, invece, "dovranno" procedere alla comunicazione all'interno della pratica di iscrizione della propria nomina. **Dire** permette di comunicare con un'unica pratica la pec di tutti gli amministratori optando per la compilazione "**ad adempimenti**".

C) Imposta di bollo e diritti di segreteria

L'iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.



Se unitamente alla PEC amministratore si intende comunicare la modifica del domicilio fisico di uno o più amministratori, la modifica dei loro dati anagrafici e/o del loro codice fiscale l'esenzione non è prevista.

D) Pec personale o societaria

Se l'amministratore non è al momento titolare di un domicilio digitale personale può indicare la PEC della società che amministra nella consapevolezza che questo comporta l'obbligo di "presidiare" costantemente le comunicazioni personali a lui trasmesse nella casella indicata.

E) Controlli PEC

I controlli sulle PEC dichiarate sono effettuati automaticamente dal sistema camerale che verifica che i gestori PEC, o gestori di posta elettronica certificata, siano autorizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) a fornire il servizio di PEC in Italia. Non vengono effettuati controlli sui domini, esempio: amministratori che comunicano la pec con dominio della società (*nome.cognome@pec.dominio.it*).

F) Imprese – enti esclusi

La nota del MIMIT ha escluso tra i soggetti obbligati alcune forme societarie: società semplici (**tranne le ss che svolgono attività agricola**), società di mutuo soccorso, consorzi, società consortili. Si ritiene che tali imprese, già obbligate alla comunicazione del domicilio digitale della società, siano comunque tenute a richiedere l'iscrizione anche della PEC degli amministratori.

Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che sono iscritte nel REA non hanno l'obbligo di comunicare la PEC amministratori. Tali enti se intendono effettuare tale adempimento sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.

Le società straniere iscritte nel Registro imprese con sede secondaria oppure nel REA con unità locale non sono citate dal MIMIT nella nota del 12 marzo 2025, quindi, si ritiene, che possano effettuare la comunicazione della PEC amministratori.

Varese, 30/05/2025